

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1314**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, GUALANDI, MACCIOTTA, OLIVI, FILIPPINI*Presentata il 16 febbraio 1984*

**Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507,
concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per
i giochi automatici e semiautomatici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla legge 20 maggio 1965, n. 507, è demandato il compito di disciplinare i giochi automatici e semiautomatici. All'articolo 1 la suddetta legge prevede il divieto dell'uso di apparecchi automatici e semiautomatici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Allo stesso articolo la legge stabilisce che si devono considerare apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da gioco quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o ripetizione delle partite.

Intanto da una parte si deve notare che in questo modo si colpisce solo l'uso

degli apparecchi in questione e non invece, come sembra più corretto, anche la produzione, l'importazione e l'installazione; dall'altra va segnalato che una dizione così generica nel determinare cosa si debba intendere per apparecchi automatici e semiautomatici, non permette una distinzione di giochi tra di loro assai diversi. Appare evidente che ci troviamo di fronte ad una legge che, proprio perché emanata nel 1965, non poteva tener conto delle proporzioni che oggi ha raggiunto questo settore di intrattenimento ed anche delle profonde differenziazioni prodottesi al suo interno.

Infatti, una cosa è prendere in considerazione gli apparecchi da gioco di abilità il cui premio può consistere nella ri-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

petizione di una partita e per non più di tre volte, altra sono i cosiddetti *video-poker* per i quali si riscontrano le caratteristiche di un vero e proprio gioco d'azzardo che reca con sé facilissimi e lauti guadagni.

Con questa proposta, in sostanza, si tende ad adeguare la legge ad un fenomeno che, con il tempo, si è articolato e diffuso assai capillarmente nel nostro paese. Basterebbe citare a questo proposito i dati della spesa del pubblico così come si evincono da ricerche fatte dalla SIAE. Ebbene, questi dati ci dicono che siamo ad un livello di spesa per il gioco con gli apparecchi elettromeccanici che ha superato nel 1981 i 56 miliardi con un incremento rispetto al 1980 del 27,1 per cento.

La modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, dovrebbe rendere ammissibile l'installazione e l'uso di apparecchi che permettono solo la ripetizione di una partita (del resto in questo senso vanno varie sentenze di pretori) prefissando l'incentivo massimo in non più di tre partite ripetute. Nello stesso tempo si vie-

ta con l'uso anche la produzione, l'installazione e la importazione di apparecchi che non abbiano le caratteristiche sopra richiamate. L'ammenda per i contravventori viene elevata da un minimo di 10 milioni ad un massimo di 50 milioni. Per coloro che producono od importano apparecchi e congegni non conformi alla legge, l'ammenda viene fissata da un minimo di 50 milioni ad un massimo di 100 milioni. Per i titolari di licenza per pubblico esercizio si prevede la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della licenza stessa.

Questa normativa, del resto, si pone all'interno di altre simili di paesi europei che si sono posti il problema di regolamentare un settore dove c'è da separare, anche sul piano legislativo, il puro divertimento da vere e proprie forme di gioco d'azzardo.

Proprio per questo, all'articolo 2 si prevede la concessione di una licenza per la produzione e l'importazione di apparecchi e congegni con caratteristiche conformi a quanto stabilito all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di produrre ed importare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo.

È parimenti vietata, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni di cui al precedente comma.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale, i contravventori sono puniti se produttori o importatori, con il pagamento di una ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni. I contravventori alle norme per l'installazione e l'uso sono puniti con il pagamento di una ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ed, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

ART. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui alla presente legge, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui alla presente legge, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.